

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1797 del 21/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DISTILLERIE MAZZARI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI DISTILLERIA CON PRODUZIONE ACIDO TARTARICO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, N.6. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-513 DEL 07/03/2016 E SMI PER LA RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE DA BIOGAS PER PRODUZIONE BIOMETANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1857 del 21/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DISTILLERIE MAZZARI SPA** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI DISTILLERIA CON PRODUZIONE ACIDO TARTARICO IN COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO, VIA GIARDINO, N.6. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-513 DEL 07/03/2016 E SMI PER LA RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE DA BIOGAS PER PRODUZIONE BIOMETANO.

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2016-513 del 07/03/2016 e smi a favore della Distillerie Mazzari SPA con sede legale e attività di distilleria e produzione acido tartarico in Comune di S.Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/12/2019 dalla Società Distillerie Mazzari SPA e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/186762 – Pratica SinaDoc 34210/2019, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016/513 e smi che prevede la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas da digestione anaerobica di residuati della distilleria, alla produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da immettere in rete SNAM. L'istanza presentata rientra nel procedimento unico ordinario ai sensi dell'art.7 del DPR 160/2010;

DATO atto che:

- Distillerie Mazzari SPA è titolare dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs n.387/2003 relativa all'impianto di produzione energia e calore da fonti rinnovabili (biogas) costituito da due motogeneratori da 1131 kWe ognuno;
- è stata attivata la procedura di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 64 del 20/02/2009 e s.m.i. per la conversione dell'impianto a biogas esistente in impianto di produzione di biocarburanti avanzati, comprensiva della presente modifica non sostanziale di AUA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATI in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi e l'art.272-Bis – emissioni odorogene;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **34210/2019**, emerge che:

- la Ditta Distillerie Mazzari SPA intende apportare modifiche non sostanziali all'esistente impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas generato dalla digestione anaerobica) al fine di produrre biometano ad uso autotrazione, utilizzando la rete di trasporto gas di SNAM;
- Le modifiche richieste prevedono:
  - realizzazione di una condotta in parte aerea e in parte interrata, di trasporto al nuovo impianto di upgrading e del biometano non conforme dall'upgrading, alla campana biogas;
  - installazione di un impianto upgrading per la purificazione del biogas prodotto con conseguente produzione di biometano;
  - installazione di una stazione di compressione del biometano per portare la pressione da 12 bar a 24 bar;
  - realizzazione del punto di immissione e collegamento alla rete di trasporto di gas SNAM Rete Gas (sarà poi a cura di SNAM stessa richiedere le opportune autorizzazioni).
- Il nuovo assetto impiantistico diventerà operativo nel 2025 e prevederà: il mantenimento dei due gruppi motore attualmente presenti che saranno utilizzati come riserva nel caso in cui l'impianto upgrading sia in manutenzione. Allo stato attuale, il biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica viene trattato con un sistema di depurazione costituito da una torre di lavaggio e filtri a carboni attivi per l'abbattimento dell'Idrogeno Solforato; con il nuovo progetto si prevede la installazione di due nuove batterie di filtri a carboni attivi al fine di azzerare la percentuale di idrogeno solforato presente, oltre al trattamento delle sostanze organiche volatili presenti nel biometano;
- La Ditta dichiara inoltre che rispetto ai restanti titoli abilitativi ricompresi nell'AUA attualmente vigente (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata), nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 04/12/2019 (PG 2019/186762) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, ma risultava necessario acquisire documentazione integrativa a completamento con contestuale sospensione dei termini del procedimento (PG 2019/195569 del 20/12/2019);

**CONSIDERATO che:**

- la presente istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 513/2016 e smi adottata da ARPAE SAC a favore della Società Distillerie Mazzari SPA per la conversione dell'impianto a biogas esistente in un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da realizzarsi in Comune di Sant'Agata sul Santerno via Giardino, 6, è ricompresa quale endoprocedimento nell'istanza di attivazione della procedura di modifica non sostanziale, ai sensi del DLgs n.387/2003, dell'Autorizzazione Unica n. 64 del 20/02/2009 e s.m.i.
- con nota PG 2020/18473 del 05/02/2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 25/02/2020 successivamente posticipata per il giorno 28/02/2020 con PG 2020/31026 e svolta in video conferenza;

VISTO l'esito della Conferenza dei Servizi dalla quale non sono emerse problematiche per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-513 del 07/03/2016 e smi;

CONSIDERATO che con nota PG 2020/49443 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 16/04/2020 da svolgere in video conferenza e che la stessa si è conclusa positivamente con l'assenso di tutti gli enti partecianti;

DATO ATTO che con PG 2020/53001 del 09.04.2020 la Prefettura, a seguito della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.LGS. 6 settembre 2011, n.159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n.136" e smi , ha dichiarato che a carico della

Distillerie Mazzari SPA e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 04.04.2020, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo, la Relazione Tecnica Istruttoria favorevole, con prescrizioni, del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2020/17536 del 04/02/2020) per la matrice "emissioni in atmosfera";

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Distillerie Mazzari SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distilleria e produzione acido tartarico e produzione biometano, che verrà ricompresa quale endoprocedimento nel provvedimento di modifica non sostanziale, ai sensi del Dlgs 387/2003, dell'Autorizzazione Unica n. 64 del 20/02/2009 e s.m.i. in corso;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-513 del 07/03/2006 e smi a favore della Ditta **Distillerie Mazzari SPA** (C.F./P.IVA 00454950395), avente sede legale e impianto di distilleria e produzione acido tartarico in Comune di S. Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6, a seguito della riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas da digestione anaerobica di residuati della distilleria, per la produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da immettere in rete SNAM, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA modifica e sostituisce il precedente Allegato B) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);**
3. DI DARE altresì atto che vengono comunque riallegati, senza alcuna modifica, i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
  - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC ;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura – invariato -
- **'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - modificato -

- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato – invariato -

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

**In merito alle emissioni in atmosfera** di cui all'Allegato B) della presente Determina Dirigenziale, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione a quanto previsto dalla Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art.273 – Bis - **Medi impianti di combustione** - commi 5), 6) e 7), qualora ne ricorrano le condizioni;

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nella modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale.
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. **DI TRASMETTERE** la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, quale allegato al provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni**

- ✓ La Ditta Distillerie Mazzari SPA svolge attività di distilleria. produzione acido tartarico e, in futuro, produzione di biometano nello stabilimento sito in Comune di S.Agata Sul Santerno, Via Giardino, n.6;
- ✓ Le acque reflue industriali che si generano dall'attività, vengono scaricate nella fognatura mista esistente con trattamento finale al Depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo;
- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere concordato e sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta nel più breve tempo possibile dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.

**La planimetria della rete fognaria, viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.**

**Prescrizioni**

- ✓ Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi da: **acque derivanti dall'attività di distillazione e produzione di acido tartarico, e acque meteoriche di dilavamento piazzali;**
- ✓ **Deve essere rispettata la portata massima oraria di scarico di 150 mc/h e quella giornaliera di 3600 mc/g. Ogni eventuale incremento dovrà essere vincolato ad adeguamento del sistema fognario depurativo;**
- ✓ Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella X** del "Regolamento fognario e di depurazione comunale degli scarichi di acque reflue urbane immessi nelle reti fognarie", ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - **5.5 <=pH<= 10.5**
  - **COD <= 1000 mg/l**
  - **BOD5 <= 500 mg/l**
  - **Azoto ammoniacale <= 150 mg/l**
  - **Azoto nitroso <= 100 mg/l**
  - **Azoto nitrico <= 150 mg/l**
  - **Cloruri <= 3000 mg/l**
  - **Ferro <= 10 mg/l.**
- ✓ In caso di **guasto o avaria** riscontrata sull'impianto di depurazione biologico, l'azienda è obbligata a darne immediata comunicazione telefonica al numero verde del Gestore del SII e dettagliata comunicazione entro 24 ore, tramite fax o PEC, ai seguenti Enti: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ARPAE – SAC e Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna e al Gestore del SII. Il periodo di guasto o avaria non potrà perdurare per un periodo superiore a 72 ore, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere adeguatamente motivate, valutate e validate da ARPAE SAC. La data e l'ora del riavvio dell'impianto, a seguito del ripristino di funzionalità dopo guasto o avaria, dovrà essere comunicato ai suddetti Enti entro 12 ore. All'azienda viene concesso il termine di 24 ore, a partire dall'ora di riavvio dell'impianto, come periodo transitorio necessario per il ritorno dell'impianto alle condizioni di regime. Lo scarico, nei periodi di guasto o avaria e fino al ritorno alle condizioni di regime, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella X** del "Regolamento fognario e di depurazione comunale degli scarichi di acque reflue urbane immessi nelle reti fognarie", ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - **COD <= 2000 mg/l**
  - **BOD5 <= 750 mg/l**
  - **Azoto ammoniacale <= 300 mg/l**
  - **Azoto nitroso <= 200 mg/l**
  - **Azoto nitrico <= 250 mg/l**
- ✓ Le deroghe di cui al punto precedente, sono concesse sulla base di un volume di scarico di **900000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di autorizzazione, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

- ✓ Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali):
  - **impianto di depurazione biologico a fanghi attivi;**
  - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA, dotato di sistema di controllo da remoto;
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- ✓ I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- ✓ La gestione e manutenzione del campionatore automatico deve essere a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV.
- ✓ Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- ✓ HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllare la quantità scaricata.
- ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- ✓ HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- ✓ Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- ✓ Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- ✓ I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- ✓ E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- ✓ I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili e in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

# Planimetria della rete fognaria


UNIONE dei COMUNI della BASSA ROMAGNA  
 COMUNE di S. AGATA sul SANTERNO  
 Provincia di Ravenna

Progetto di ampliamento di piazzale asfaltato  
 adibito a deposito (in seguito al 14 del L.R. n°20/2008,  
 presso lo stabilimento della Ditta Muzzi S.p.A., S. Agata  
 sul Santerno, via Giardino n°6.

COMITENTE:  
**GRUPPO IRIPI**  
**GIARDINI** s.p.a.  
 Via S. Agata 10/12  
 47020 Sant'Agata sul Santerno (RA)  
 C.F. 02012000400  
 Complesso Delegato  
 Sig. Luciano Gal

PROGETTO ARCHITETTONICO:  
 Arch. GIULIA GIRELLI  
 iscritta al Collegio Prof. Architetti  
 della Provincia di Ravenna n° 202  
 C.F. 02012000400  
 P. IVA 02012000400


REV. 2.1    TAV.2 progetto    SCALA 1:500




PLANIMETRIA DI PROGETTO



INDIVIDUAZIONE CATASTALE VARIANTE scala 1:2000



INDIVIDUAZIONE RUE VARIANTE scala 1:2000



PLANIMETRIA DI PROGETTO CON SCHEMA FOGNARIO

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni**

- La Ditta Distillerie Mazzari SPA svolge, nel sito di Via Giardino, n.6 in Comune di S.Agata Sul Santerno, lavorazione della frutta per ottenere distillati e alcool neutro, delle fecce di vino per ottenere alcool e tartrato di calcio, e di vino, per ottenere brandy o alcool neutro;
- La Ditta chiede di apportare una modifica non sostanziale all'impianto esistente di produzione energia elettrica da fonti rinnovabile (biogas generato dalla digestione anaerobica) al fine di produrre biometano;
- Attualmente la Ditta alimenta 4 digestori esistenti con le borlande interne prodotte dai sottoprodotti della lavorazione della vinificazione. Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica viene utilizzato come combustibile per alimentare i cogeneratori endotermici tipo Jenbacher di potenzialità pari a 1131 kWe ognuno per la produzione di energia elettrica e calore;
- La Ditta si doterà pertanto di un impianto di upgrading per la depurazione del biogas per trasformarlo in biometano da destinare all'autotrazione. A intervento concluso, Distillerie Mazzari SPA sarà in grado di poter inviare una parte del biogas prodotto ai motori esistenti per la produzione di energia elettrica e una parte al nuovo impianto di upgrading per la produzione di biometano.
- La tecnologia che permette l'upgrading del biogas si basa sul processo della permeazione attraverso membrane. Le membrane per l'upgrading del biogas sono costituite da materiali permeabili all'anidride carbonica, acqua e ammoniacca, mentre il metano passa in misura molto ridotta.
- Rispetto alle emissioni in atmosfera si evidenzia che l'emissione da upgrading sarà costituita essenzialmente da CO<sub>2</sub> con una riduzione, una volta a regime l'impianto, per il parametro NO<sub>x</sub>.
- Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione: essiccazione tartrato di calcio, movimentazione, fermentazione, insacco acido tartarico, laboratorio e dall'officina (saldatura); Le emissioni indicate con E4 – Essiccatoio tartrato di calcio – ed Eb - Fermentazione impianto B -, sono dotate di sistemi di abbattimento mediante scrubber, per le emissioni potenzialmente odorogene.

**Limiti:****STATO EMISSIVO ATTUALE E FINO ALLA COMPLETA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO UPGRADING****PUNTO DI EMISSIONE E3 - CALDAIA GALLERI**

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	20	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO <sub>x</sub>	400	mg/Nmc
SO <sub>x</sub>	35	mg/Nmc

**I limiti indicati sono riferiti al secco e al 3% di ossigeno libero nei fumi.**

**PUNTO DI EMISSIONE E4 - ESSICCATOIO TARTRATO DI CALCIO**

Su tale emissione é installato un sistema di abbattimento polveri mediante ciclonfiltro e successivo abbattimento delle sostanze odorogene mediante scrubber alimentato con idonea soluzione acquosa.

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Per il rispetto di tale limite la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza il sistema di abbattimento installato.

**PUNTO DI EMISSIONE E 5 - ASPIRAZIONE MOVIMENTAZIONE TARTRATO**

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E 6 - ATTACCO ACIDO DEL TARTRATO DI CALCIO**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche espresse come COT	50	mg/Nmc
---	----	--------

Sulla emissione E6 - Attacco acido del tartrato di calcio - la Ditta ha installato un idoneo dispositivo (Demister ) per la rimozione dell'aerosol acido formatosi durante la fase di lavaggio fumi. La Ditta ha altresì installato un sistema di controllo automatico e di relativa registrazione del pH per la soluzione di lavaggio nonché un sistema di controllo automatico che agisce sulla aspirazione dei vapori nel caso di fermata della pompa di ricircolo della soluzione di lavaggio.

**PUNTO DI EMISSIONE E7 - ESSICCATOIO ACIDO TARTARICO**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE Eb - FERMENTAZIONE IMPIANTO B**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
-----	----	--------

Sulla emissione Eb è installato un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene mediante scrubber alimentato con idonee soluzioni acquose.

**PUNTO DI EMISSIONE E8 - ASPIRAZIONE INSACCO ACIDO TARTARICO (F.T.)**

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **PUNTO DI EMISSIONE E9 - SALDATURA**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **PUNTI DI EMISSIONE E10/E11 - ARMADIO STOCCAGGIO SOLVENTI ACIDI (C.A.)**

Portata massima	150	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	2,5	m

#### **PUNTO DI EMISSIONE E12 - CAPPA LABORATORIO**

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m

#### **PUNTO DI EMISSIONE E13 - STUFA DA LABORATORIO**

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m

**Per le emissioni provenienti dal laboratorio, non si indicano limiti specifici in quanto non vengono utilizzate sostanze cancerogene, teratogene e/o mutagene.**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E14 - MAGAZZINI 1 – MOTORE ENDOTERMICO**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	7200	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	100	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc

#### **PUNTO DI EMISSIONE E15 - MAGAZZINI 2 – MOTORE ENDOTERMICO**

Portata massima	4200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	7200	h/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	100	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc

**I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari e riferiti a un tenore di ossigeno pari al 5%.**

Con la installazione dell'impianto di produzione energia elettrica e termica a biogas, la caldaia che afferisce al punto E16, funzionerà, di norma, a metano. In caso di emergenza o fermata per manutenzione dei motori o di un solo motore, il biogas viene inviato alla stessa caldaia.

**ASSETTO DI ALIMENTAZIONE SOLO CON METANO – CONDIZIONI NORMALI -**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E16 – CALDAIA –**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	210/220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	400	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**I limiti indicati sono riferiti al secco e al 3% di ossigeno libero nei fumi.**

**ASSETTO DI ALIMENTAZIONE CON METANO E BIOGAS**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	210/220	°C


Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	30	mg/Nmc
NOx	500	mg/Nmc

**STATO EMISSIVO FUTURO DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO UPGRADING**

La realizzazione dell'impianto di upgrading per la produzione di biometano è prevista per la fine del 2020 ed entrerà a pieno regime entro il 2025. Fino a tale data i due motori endotermici continueranno a produrre energia elettrica e calore per lo stabilimento; la produzione di energia elettrica sarà ridotta al 70%, calcolata sulla base della media degli ultimi anni di produzione e, sostanzialmente, si ridurrà del 30% la produzione nominale dei motori su base annua. Una volta che l'impianto di upgrading sarà a pieno regime, i due motori rimarranno di riserva in caso di emergenza o manutenzione dell'impianto di produzione biometano.

Schema assetto futuro



**Limiti di emissione**

Fatto salvo quanto già autorizzato per i punti di emissione non oggetto della presente modifica e precisamente i punti indicati con E3, E4, E5, E6, E7, Eb, E8, E9, E10/E11, E12, E13, E14, E15, E16, il nuovo assetto emissivo sarà il seguente:

Le emissioni E14, E15 a cui afferiscono i due motori endotermici, rimangono sostanzialmente invariati fatta salva una riduzione delle ore annuali di funzionamento. Nel nuovo assetto emissivo si avrà quindi una riduzione di circa il 30% della produzione nominale su base annua dei due motori endotermici, fino alla completa riconversione dell'impianto a biogas per la produzione di biometano. A completa riconversione, i

due motori che afferiscono ai punti di emissione E14 ed E15, vengono mantenuti di riserva in caso di manutenzione e/o anomalie dell'impianto di up grading.

**PUNTO DI EMISSIONE E17 – OFF GAS DA IMPIANTO UPGRADING – NUOVO -**

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	70/80	°C

**Prescrizioni.**

1. La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dell'impianto di up grading (E17):
2. La Ditta è altresì tenuta a comunicare, con cadenza almeno semestrale, lo stato di avanzamento dei lavori di riconversione dell'impianto di produzione energia e calore a produzione di biometano.
3. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

**4. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno

50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

5. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. **Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene**, si prende atto delle valutazioni effettuate dall'Azienda che non evidenziano particolari criticità. Si evidenzia comunque che, in casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti punti di emissione indicati, **con la esclusione dei punti E10, E11, E12, E13 ed E17 per i quali la Ditta potrà utilizzare una metodologia semplificata. Per le emissioni afferenti ai motori endotermici (E14,E15) dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico, con frequenza annuale, fino alla riconversione completa dell'impianto di produzione energia con la produzione di biometano.**

La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:

- **i dati rilevati dai pressostati oltre ai consumi di reagenti addizionati alle soluzioni di lavaggio e dei consumi di acqua nonché le manutenzioni che dovranno essere effettuate sul sistema di abbattimento installato sulla emissione E4 – Essiccazione tartrato di calcio - ;**
- **le sostituzioni del filtro a carboni attivi installato sull'armadio stoccaggio reagenti, almeno ogni due anni;**
- **la sostituzione dei carboni attivi installati sull'impianto di produzione biometano.**

**RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO****Condizioni:**

- La Ditta è iscritta al n. **90**, classe 5, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<b>Tipologia di rifiuti</b> <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	<b>Quantitativo massimo ammesso (t/a)</b>	<b>Operazione di recupero</b> <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>
11. 6 Tartaro grezzo 020703	5.000	R3 (punto 11.6.3)

Di subordinare le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
2. **la Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**